

## Principio di diritto n. 9

**OGGETTO:** Gruppo IVA - Soggetti ammessi al perimetro soggettivo del Gruppo IVA - Verifica del vincolo economico ed organizzativo

La struttura del **Gruppo IVA X** prevede che la società ALFA sia partecipata al 99,9% dal socio **persona fisica X**, il quale è anche socio totalitario della società BETA. BETA, a sua volta, detiene il controllo delle seguenti società residenti in Italia: il 100% di GAMMA, il 100% di DELTA, e il 100% di EPSILON.

Il **Gruppo IVA X** viene, pertanto, formato dalle società direttamente o indirettamente controllate dalla **persona fisica X**, che, per quanto esclusa dal Gruppo, consente di delineare l'intero perimetro di consolidamento dello stesso, che ricomprende i due sottogruppi facenti capo, rispettivamente, ad ALFA e BETA.

Il rapporto di controllo che rileva, in questo caso, ai fini della disciplina del Gruppo IVA, è quello di cui alla lettera b), del comma 1, dell'articolo 70-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 secondo cui, ai fini della costituzione di un Gruppo IVA, si considera sussistente un vincolo finanziario tra soggetti passivi IVA stabiliti in Italia quando sono *"...controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto, purché residente nel territorio dello Stato ovvero in uno Stato con il quale l'Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni"*. Il riferimento al

"medesimo soggetto", senza alcun espresso riferimento nella disposizione normativa alla soggettività passiva IVA dello stesso o alla sua natura (i.e. persone fisica o giuridica), non è di ostacolo a che una persona fisica, priva dello status di soggetto passivo IVA, possa rivestire il ruolo di soggetto controllante (non partecipante) ai fini della sussistenza del vincolo finanziario (cfr. Risposta n. 194/E del 2019).

In virtù della peculiare struttura economica ed organizzativa del **Gruppo X**, che ruota intorno alla **persona fisica X**, risultano integrati, altresì, il vincolo economico ed il vincolo organizzativo nei confronti delle controllate GAMMA, DELTA, e EPSILON.

In considerazione dei rapporti che intercorrono tra le predette società, formalizzati in "contratti di prestazione servizi", si può considerare verificato il vincolo economico nell'accezione di cui all'art. 70-ter, comma 2, lett. c), del D.P.R. n. 633 del 1972, in quanto l'attività che BETA (e, in determinati casi, anche GAMMA) fornisce alle controllate è suscettibile di avvantaggiare lo svolgimento dell'attività economica delle stesse, lasciando, dunque, trasparire legami di interconnessione economica tra le suddette società del Gruppo.

Per quanto riguarda, inoltre, il vincolo organizzativo, ai sensi dell'articolo 70-ter, comma 3 del d.P.R. n. 633 del 1972, esso si considera sussistente tra soggetti stabiliti nel territorio dello Stato quando tra detti soggetti esiste un coordinamento, in via di diritto, ai sensi delle disposizioni di cui al libro quinto, titolo V, capo IX, del codice civile, o in via di fatto, tra gli organi decisionali degli stessi, ancorché tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto (estraneo al Gruppo IVA).

Il coordinamento tra gli organi decisionali, che vale a realizzare il vincolo organizzativo, può concretizzarsi nell'interazione tra gli stessi mediante la devoluzione della definizione delle strategie operative di gruppo ad un unico soggetto, non necessariamente in possesso dei requisiti che ne impongono la partecipazione al Gruppo IVA, tra cui la medesima persona fisica che, esercitando il controllo, delimita il perimetro del Gruppo IVA.

Con riferimento al **Gruppo IVA X**, gli elementi forniti dall'istante non sono stati, di per sé, idonei a provare che il potere decisionale e direttivo delle società del Gruppo IVA (c.d. vincolo organizzativo) non sia imputabile alla **persona fisica X**, che detiene il controllo del Gruppo ai sensi dell'articolo 2359 c.c..

**IL DIRETTORE CENTRALE**

**(firmato digitalmente)**